

dossier

XIX Legislatura

7 settembre 2026

Disposizioni urgenti in
materia di prezzi petroliferi
connessi al protrarsi della
nuova crisi dei mercati
internazionali

D.L. 153/2026 – A.C. 3086



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n.756



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

TEL. 066760-9496 ✉ st_finanze@camera.it -

Progetti di legge n. 649

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D26153.docx

INDICE

▪ Articolo 1, commi 1-3 (<i>Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante</i>)	3
▪ Articolo 1, commi 4 e 5 (<i>Misura in favore dell'autotrasporto di merci e di passeggeri con autobus</i>)	9
▪ Articolo 2 (<i>Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici</i>)	12
▪ Articolo 3, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	22
▪ Articolo 3, commi 3-7 (<i>Disposizioni di carattere fiscale</i>)	24
▪ Articolo 4 (<i>Entrata in vigore</i>)	31

Articolo 1, commi 1-3
(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante)

L'articolo 1, commi 1 e 2, dispone la proroga della **riduzione dal 27 agosto al 5 settembre 2026, delle aliquote di accisa** applicate al **gasolio** e al **biodiesel** impiegati come carburanti, in continuità con quanto previsto dal decreto-legge n. 139 del 2026 che ha stabilito la medesima riduzione per il periodo dal 7 al 24 agosto.

Rispetto ai valori di inizio anno, per il nuovo periodo di riferimento si conferma una **riduzione dell'accisa per il gasolio di 14 centesimi al litro e per il biodiesel di 8,45 centesimi al litro.**

Nel dettaglio, il **comma 1**, in considerazione dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, determinato dal perdurare della situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra in Medio Oriente, **proroga la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio** impiegato come carburante per il periodo **dal 27 agosto al 5 settembre 2026**, nella misura di **532,90 euro per mille litri**, con una **riduzione di 14 centesimi di euro per litro** rispetto all'aliquota di accisa ordinariamente applicata (672,90 euro per mille litri).

Come anticipato, la medesima riduzione è stata disposta per il periodo dal 7 al 24 agosto dall'articolo 1, commi 1-3, del decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139. Per il periodo dal 25 al 26 agosto è intervenuto il D.M. 20 agosto 2026 il quale ha disposto la stessa misura di accisa sul gasolio. Da ultimo il D.M. 4 settembre 2026 ha rideterminato **dal 7 al 10 settembre** l'aliquota di **accisa sul gasolio** usato come carburante nella misura di **532,90 euro per mille litri**, a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di agosto 2026.

Si segnala che la riduzione dell'accisa si riflette anche sulla base imponibile IVA, generando un **ulteriore abbattimento del prezzo finale del gasolio usato come carburante** superiore al mero valore nominale della riduzione dell'accisa. Tale effetto di trascinamento è stato stimato dal [Governo](#) in un ulteriore risparmio di **3 centesimi al litro**. Nello stesso comunicato il Governo ha inoltre preannunciato che alla copertura si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica delle modalità di versamento delle ritenute sugli utili dei gruppi di maggiori dimensioni operanti nel settore energetico (si veda oltre).

Il **comma 2** ridetermina, in **riduzione**, per lo stesso periodo **dal 27 agosto al 5 settembre 2026**, l'aliquota di accisa applicata ai **gasoli**

paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (**HVO**) e al **biodiesel**, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. L'aliquota di accisa sui citati prodotti è pertanto fissata nella misura di **532,90 euro per mille litri**, pari a quella sul gasolio così come rideterminata ai sensi del comma 1. Rispetto all'aliquota vigente a inizio anno, pari a 617,40 euro per mille litri, la **riduzione è di 8,45 centesimi di euro al litro**. Anche in questo caso tale riduzione si pone in continuità con quanto previsto, per il periodo dal 7 al 24 agosto, dall'articolo 1, commi 1-3, del decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139.

Il decreto legislativo n. 43 del 2025 (art. 3, comma 4) prevede un'aliquota ridotta (pari a 617,40 euro per mille litri) per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (**HVO**) e per il **biodiesel**, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 stabilisce le condizioni affinché i regimi di aiuti sotto forma di agevolazioni in tema di accise sui prodotti energetici siano considerati compatibili con il mercato interno e non soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea. Si richiede, in particolare, che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e siano prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.

Si ricorda che per i biodiesel che non rispettino le condizioni indicate dalla citata disciplina europea, per il principio di analogia, si applica l'aliquota ordinaria (come ridotta ai sensi della disposizione in commento).

Si evidenziano nella seguente tabella le **riduzioni delle accise sui carburanti**, rispetto alle aliquote vigenti a inizio anno, disposte dai decreti-legge e dai decreti interministeriali che si sono susseguiti dall'inizio della crisi energetica a causa del conflitto in Medio Oriente.

Sono esposte, in particolare, le **riduzioni in centesimi di euro al litro** per la **benzina**, il **gasolio**, il **biocarburante** e **in centesimi di euro al chilo** per il **GPL** rispetto alle aliquote di accise ordinarie vigenti al 1° gennaio 2026.

	Al 1° gennaio 2026	19 mar. - 7 apr.	8 apr.- 1° mag.	2 mag. - 22 mag.	23 mag. - 3 lug.	4 lug. - 27 lug.	28 lug. - 10 sett.
Benzina cent. di euro/1 litro	67,29	-20	-20	-5	-5	0	0
Gasolio cent. di euro/1 litro	67,29	-20	-20	-20	-10** -5	0	-14
Biodiesel cent. di euro/1 litro	61,74	0	-14,45	-14,45*	-4,45**	0	-8,45***
GPL cent. di euro/1 kg	26,777	-10	-10	-2,5	-2,5	0	0

* Riduzione stabilita per il periodo dal 2 al 10 maggio (art. 1, comma 2, D.L. n. 63 del 2026). Tale riduzione non è stata prorogata dal D.M. 8 maggio 2026 per il periodo dall'11 maggio al 22 maggio.

** Riduzione stabilita per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno (art. 1, comma 4-bis, D.L. n. 63 del 2026). Tale riduzione è stata portata a -5 cent. per il gasolio e a zero per il biodiesel dal D.M. 5 giugno 2026 per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio.

*** Tale riduzione decorre dal 30 luglio 2026. I D.M. del 20 agosto 2026 e del 4 settembre 2026 i quali hanno disposto la riduzione dell'accisa sul gasolio per i periodi, rispettivamente, del 25-26 agosto e del 6-10 settembre, non hanno disposto la riduzione del biodiesel per i periodi sopra indicati.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 290 della legge n. 244 del 2007 consente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la **riduzione d'accisa sui carburanti** (oltre che sui prodotti energetici utilizzati come combustibili per riscaldamento per usi civili) **a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio**. Il decreto citato può essere adottato se il prezzo internazionale del greggio aumenta, sulla media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo sopra indicato, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Il meccanismo sopra descritto è stato riattivato tramite il decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) e utilizzato con successivi decreti ministeriali fino al 30 novembre 2022. Per ulteriori approfondimenti si segnala la [pagina](#) dedicata alla questione sul sito della Camera dei deputati.

Tale meccanismo (**c.d. accisa mobile**) è stato utilizzato anche in occasione delle riduzioni delle aliquote di accisa sui carburanti disposte dai recenti decreti-legge n. 33 del 2026 ([decreto interministeriale del 18 marzo 2026](#)) e n. 42 del 2026 ([decreto interministeriale del 2 aprile 2026](#)). Con il [decreto interministeriale dell'8 maggio 2026](#) le aliquote di accisa rideterminate con l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2026 sono state prorogate dall'11 maggio al 22 maggio 2026. Tale estensione non ha riguardato l'accisa ridotta per il biodiesel. Il [decreto interministeriale del 5 giugno 2026](#) ha prorogato, in occasione delle riduzioni disposte dal decreto-legge n. 89 del 2026 (successivamente abrogato e le cui

disposizioni sono confluite nella legge n. 113 del 2026, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2026), la **riduzione delle aliquote** di accisa su benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, in considerazione del **maggior gettito** conseguito nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2026. Anche in questo caso l'estensione non ha riguardato l'accisa ridotta per il biodiesel.

Il [decreto interministeriale del 27 luglio 2026](#) ha rideterminato **dal 28 al 29 luglio 2026** l'aliquota di **accisa sul gasolio** usato come carburante nella misura di **532,90 euro per mille litri**, a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di giugno 2026.

Il [decreto interministeriale del 20 agosto 2026](#) ha rideterminato **dal 25 al 26 agosto 2026** l'aliquota di **accisa sul gasolio** usato come carburante nella misura di **532,90 euro per mille litri**, a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di luglio 2026.

Da ultimo, il [decreto interministeriale del 4 settembre 2026](#) ha rideterminato **dal 7 al 10 settembre** l'aliquota di **accisa sul gasolio** usato come carburante nella misura di **532,90 euro per mille litri**, a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di agosto 2026.

Nella tabella che segue sono esposte **le aliquote di accisa vigenti nei periodi indicati, come rideterminate dai decreti-legge e dai decreti interministeriali che si sono succeduti da inizio anno** (nel periodo compreso tra il 4 ed il 27 luglio è stata applicata l'aliquota ordinaria su tutti i prodotti). Si ricorda che la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, comma 129) ha parificato le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. L'aliquota dell'accisa sul GPL ammontava a 267,77 euro per 1.000 kg. L'aliquota dell'accisa sul gas naturale per autotrazione ammontava a 0,00331 euro per metro cubo.

	Al 1° gennaio 2026	19 mar. - 7 apr.	8 apr.- 1° mag.	2 mag. - 22 mag.	23 mag. - 3 lug.	4 lug. - 27 lug.	28 lug. - 10 sett.
Benzina €/1.000 l	672,90	472,90	472,90	622,90	622,90	672,90	672,90
Gasolio €/1.000 l	672,90	472,90	472,90	472,90	572,90** 622,90	672,90	532,90
Biodiesel €/1.000 l	617,40	617,40	472,90	472,90* 617,40	572,90** 617,40	617,40	532,90***
GPL €/1.000 kg	267,77	167,77	167,77	242,77	242,77	267,77	267,77
Metano € al m³	0,00331	0,00331	0	0	0	0,00331	0,00331

* Il decreto-legge n. 63 del 2026 ha ridotto l'aliquota del biodiesel a 472,9 euro dal 2 al 10 maggio. Tale riduzione non è stata prorogata dal D.M. 8 maggio 2026.

** Aliquota stabilita per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno (art. 1, comma 4-bis, D.L. n. 63 del 2026). Tale aliquota ridotta è stata portata a 622,90 euro ogni mille litri per il gasolio e a 617,40 euro per mille litri per il biodiesel dal D.M. 5 giugno 2026 per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio.

*** Tale aliquota decorre dal 30 luglio 2026. I D.M. del 20 agosto 2026 e del 4 settembre 2026 i quali hanno disposto la riduzione dell'accisa sul gasolio per i periodi, rispettivamente, del 25-26 agosto e del 6-10 settembre, non hanno disposto la riduzione del biodiesel per i periodi sopra indicati.

Si ricorda che la riduzione delle accise sui prodotti energetici si riflette anche sulle agevolazioni previste per i carburanti la cui aliquota è calcolata in percentuale rispetto all'aliquota normale (ad esempio, come ricordato dalla relazione tecnica, per il gasolio e la benzina impiegati in agricoltura e per il gasolio impiegato nei motori fissi. Per maggiori dettagli [si veda la Tabella A del D.Lgs. n. 504 del 1995](#)).

Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in **105,6 milioni di euro** per l'anno **2026** e in **1,2 milioni** di euro nell'anno **2028**. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, alla cui scheda si rinvia.

Nella seguente tabella si riepilogano gli **oneri nell'anno 2026** derivanti dalla riduzione delle accise disposta dai provvedimenti adottati dal Governo:

<i>(milioni di euro)</i>	
Riduzione delle accise sui carburanti	Oneri anno 2026
<i>Dal 19 marzo al 7 aprile</i>	
D.L. n. 33 del 2026 (art. 2)	417,4
D.M. 18 marzo 2026	27,3
<i>Dall'8 aprile al 1° maggio</i>	
D.L. n. 42 del 2026 (art. 1, c.1, lett. b)	308,0
D.M. 2 aprile 2026	219,6
<i>Dal 2 al 10 maggio</i>	
D.L. n. 63 del 2026 (art. 1)	146,5
<i>Dall'11 al 22 maggio</i>	
D.M. 8 maggio 2026	191,2
<i>Dal 23 maggio al 6 giugno</i>	
D.L. n. 89 del 2026 (D.L. n. 63 del 2026, art. 1, commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies)	133,8
<i>Dal 7 giugno al 3 luglio</i>	
D.M. 5 giugno 2026	149,4
<i>Dal 28 al 29 luglio</i>	
D.M. 27 luglio 2026	20,5
<i>Dal 30 luglio al 6 agosto</i>	
D.L. n. 133 del 2026 (art. 1)	83,8

<i>Dal 7 al 24 agosto</i>	
D.L. n. 139 del 2026 (art. 1)	190,2
<i>Dal 25 al 26 agosto</i>	
D.M. 20 agosto 2026	20,8
<i>Dal 27 agosto al 5 settembre</i>	
D.L. n. 153 del 2026 (art. 1)	105,6
<i>Dal 6 al 10 settembre</i>	
D.M. 4 settembre 2026	60,4
TOTALE	2.074,5

Articolo 1, commi 4 e 5
(Misura in favore dell'autotrasporto di merci e di passeggeri con autobus)

L'articolo 1, comma 4, dispone **un ulteriore incremento** da 364,1 milioni di euro a **386,2 milioni di euro** del **limite massimo di spesa** per il **credito d'imposta** riconosciuto in favore delle **imprese** operanti nel **settore dell'autotrasporto delle merci**, nonché delle **imprese** operanti nel **settore dell'autotrasporto di persone** e delle **imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI**.

Il **comma 5** **quantifica il maggior onere** (pari a **22,1 milioni** di euro) derivante dalla disposizione di cui al comma 4 e rinvia all'articolo 3, comma 2 ai fini della copertura finanziaria del medesimo.

Al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dal persistente aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, l'**articolo 1, comma 4**, reca un'ulteriore modifica alle disposizioni di cui all'**articolo 3, comma 1** (rubricato "**Misure in favore dell'autotrasporto**"), del [decreto-legge n. 33 del 2026](#).

Nello specifico, **modificando il secondo periodo del comma 1** del citato articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, stabilisce che il **credito d'imposta** ivi previsto per le imprese operanti nel **settore dell'autotrasporto** (di merci e di passeggeri con autobus) è **concesso nel limite massimo di 386,2 milioni di euro** (anziché di 364,1 milioni di euro) per l'anno 2026.

Si ricorda che, ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 3, è stato riconosciuto un **credito d'imposta** in favore delle **imprese**, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, **esercenti le attività di trasporto di merci e di persone** di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché delle **imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI**, di cui alla legge n. 218 del 2003, commisurato **alla maggiore spesa sostenuta** in ciascuno **dei mesi da marzo ad agosto dell'anno 2026** rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno.

Per la **copertura finanziaria** del **maggior onere** derivante dalle modifiche di cui al **comma 4** (pari a **22,1 milioni** di euro per l'anno 2026),

il successivo **comma 5** dispone che si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2 (si veda la relativa scheda).

• **Credito d'imposta per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci e dei passeggeri con autobus**

L'articolo 3 del [decreto-legge n. 33 del 2026](#) ha introdotto delle misure in favore delle **imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia**, operanti nel settore dell'**autotrasporto** di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1995.

Si fa altresì riferimento alle imprese che utilizzano il **gasolio commerciale come carburante** e, quindi, che **impiegano il gasolio sui veicoli** (ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore), detenuti a titolo di proprietà o altro titolo, **per lo svolgimento di attività di trasporto di merci con veicoli** di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Si ricorda che, ai sensi della citata norma, tale attività può essere esercitata da:

- 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'**albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi**;
- 2) persone fisiche o giuridiche munite della **licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio** e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- 3) **imprese stabilite in altri Stati membri** dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'**esercizio della professione di trasportatore di merci su strada**.

In sede di conversione in legge del [decreto-legge n. 63 del 2026](#) (articolo 1-novies), il **credito d'imposta de quo** è stato **esteso** ai seguenti soggetti:

- **imprese** che operano nel settore di **autotrasporto di persone** di cui all'articolo 24-ter, comma 2, **lettera b)**, del decreto legislativo n. 504 del 1995, ovvero: (i) **enti pubblici o imprese pubbliche locali** esercenti l'**attività di trasporto pubblico locale**; (ii); **imprese** esercenti **autoservizi interregionali di competenza statale**; (iii) **imprese** esercenti **autoservizi di competenza regionale e locale** e (iv) **imprese** esercenti **autoservizi regolari in ambito comunitario**;
- **imprese esercenti le attività di trasporto**, di cui alla legge n. 218 del 2003, in **materia di noleggio autobus con conducente** esercitate **con veicoli di classe ambientale euro V e VI**.

Secondo la formulazione dell'articolo 3 previgente alle modifiche di cui all'articolo 1, comma 4, del [decreto-legge n. 133 del 2026](#) ed all'articolo 1, comma 4, del [decreto-legge n. 139 del 2026](#) (quindi, a seguito delle modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2026, confermate in sede di conversione in legge dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2026) a tali imprese è stato riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, commisurato **alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio** del medesimo anno ed entro **limite massimo di 300 milioni** di euro per l'anno 2026.

Per effetto delle modifiche di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2026, nonché all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 139 del 2026, **il credito d'imposta è stato riconosciuto anche per la maggiore spesa sostenuta nei mesi di luglio e agosto 2026** rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno, mentre il limite massimo di spesa è stato innalzato da 322 milioni **a 364,1 milioni di euro** (anziché di 300 milioni di euro) per l'anno 2026. Invero, per effetto delle modifiche in commento, il suddetto limite massimo di spese è stato ulteriormente innalzato **a 386,2 milioni di euro** (anziché di 364,1 milioni di euro).

Il credito d'imposta è **utilizzabile** secondo le modalità telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate, senza che si rendano applicabili alcuni limiti annuali (quello generale di 2 milioni di euro e quello di 250 mila euro applicabile ai crediti d'imposta da quadro RU, ossia concessi alle imprese), **entro il 31 dicembre 2026**.

La definizione dei **criteri** e delle **modalità di attuazione** del credito d'imposta è demandata ad apposito **decreto interministeriale** (si veda il [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 maggio 2026).

Al fine di tenere conto dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, è stato disposto che l'**aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione** debba essere effettuato, **dal 19 marzo al 30 giugno 2026, con cadenza mensile** (anziché trimestrale) con riguardo alla sola componente riferita al costo del gasolio.

Per maggiori approfondimenti, si rinvia alla relativa scheda presente nel [dossier](#) di documentazione relativo al decreto-legge n. 33 del 2026, nonché alle schede relative all'articolo 1-ter, commi 1 e 8 e all'articolo 1-novies, presenti nel [dossier](#) di documentazione relativo al decreto-legge n. 63 del 2026 ed alla scheda relativa all'articolo 1, commi 4-5, presente nel [dossier](#) di documentazione relativo al decreto-legge n. 133 del 2026.

Articolo 2

(Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici)

L'articolo 2 introduce l'**obbligo di versamento anticipato** del **39 per cento** delle **ritenute e delle imposte sostitutive su utili deliberati** dalle **società residenti capogruppo di grandi gruppi energetici**. Per individuare i soggetti obbligati, si considerano – quale **requisito dimensionale** – i **ricavi** (complessivi **superiori a 20 miliardi di euro**) riferiti al gruppo di appartenenza e determinati sulla base del **bilancio consolidato** dell'ultimo esercizio.

A fronte del versamento anticipato, viene riconosciuto, per pari importo, un **credito d'imposta da utilizzare**, al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, **a scomputo** dell'ammontare **delle ritenute e delle imposte sostitutive** dovute. Laddove le ritenute effettivamente dovute siano inferiori a quelle determinate in via anticipata, la differenza è immediatamente utilizzabile in compensazione (senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente) ovvero rimborsabile su richiesta. Invece, qualora le ritenute effettive siano superiori, la differenza è versata secondo le modalità ordinarie.

Nell'ambito dell'impianto normativo vigente fino al 31 dicembre 2026, l'**articolo 2, commi 1-10**, introduce un **meccanismo straordinario di anticipazione** delle entrate tributarie riconducibili alle **ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici**.

Nello specifico, il **comma 1** dispone, con decorrenza **dal periodo d'imposta successivo** a quello in corso **al 31 dicembre 2025** (per i soggetti solari, **periodo d'imposta 2026**), il **versamento anticipato** di un importo corrispondente alle **ritenute** ed alle **imposte sostitutive**, ex articoli 27 e 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, afferenti agli **utili** la cui **distribuzione** sia stata **deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione**.

Tale **obbligo** riguarda i **soggetti passivi IRES** di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, che soddisfano i requisiti – dimensionali e settoriali - di cui al comma 2, ovvero sia:

- le **società di capitali** (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni);
- le **società cooperative**;
- le **società di mutua assicurazione**;

- le **società europee** di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le **società cooperative europee** di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 **residenti nel territorio dello Stato**.

Con esclusivo riferimento al **periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2025**, si precisa che il citato meccanismo di versamento anticipato **si applica anche alle ritenute ed imposte sostitutive** relative agli **utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente** alla data del **27 agosto 2026** (ossia data di entrata in vigore del decreto-legge n. 153 del 2026) e la cui **corresponsione** sia prevista in data **successiva al 31 dicembre 2026**.

Il **comma 2** definisce l'**ambito soggettivo di applicazione** del meccanismo di versamento anticipato *de quo* con riferimento sia alle dimensioni del gruppo societario di appartenenza cui è rivolta la misura, sia alla società capogruppo quale soggetto obbligato al versamento.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la disciplina **assume il bilancio consolidato come parametro per individuare i gruppi interessati** mentre **l'obbligo di versamento resta posto in capo alla società capogruppo residente che abbia deliberato la distribuzione degli utili**.

Secondo la relazione illustrativa la soluzione consente di collegare il requisito di accesso alla misura alla capacità economica complessiva del gruppo senza alterare la soggettività tributaria della società che assume concretamente la posizione di sostituto d'imposta rispetto ai dividendi distribuiti.

Per quanto riguarda la **società capogruppo**, la norma stabilisce che devono sussistere congiuntamente i seguenti **requisiti**:

- **forma giuridica e residenza: società di capitali ed altri soggetti passivi IRES**, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del TUIR, **residenti nel territorio dello Stato**;
- **qualifica di società capogruppo: società controllanti** tenute alla redazione del **bilancio consolidato**;
- **appartenenza al settore energetico**: svolgimento, diretto o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, delle **attività di estrazione, produzione, importazione** definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell'Unione europea, **raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica**.

Con riferimento al **requisito dimensionale**, la disposizione individua i grandi gruppi energetici sulla base dei dati rivenienti dal bilancio consolidato redatto dalla società controllante. Più precisamente, sulla base

dell'**ultimo bilancio consolidato approvato**, il gruppo deve aver conseguito **ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro**.

Ai fini della verifica del requisito dimensionale, il successivo **comma 3** stabilisce che **rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese** comprese nel **perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo** (che formano oggetto di elisione nel bilancio consolidato).

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che il comma 2 delimita l'ambito soggettivo della disposizione mediante requisiti riferiti al gruppo di appartenenza e determinati sulla base del bilancio consolidato. In particolare, la soglia dimensionale (di 20 miliardi di euro) è volta a circoscrivere il meccanismo ai grandi gruppi energetici caratterizzati da una capacità economica e finanziaria particolarmente significativa e tali da poter sostenere, senza effetti strutturali sulla relativa posizione tributaria, un'anticipazione temporanea di entrate fiscali destinata a essere integralmente recuperata nell'esercizio immediatamente successivo o, comunque, entro un arco temporale limitato.

Con riferimento alla previsione di cui al comma 3, la relazione illustrativa chiarisce che la stessa è finalizzata ad evitare che il perimetro applicativo dipenda dalla mera localizzazione formale delle singole attività all'interno del gruppo o dalla classificazione amministrativa delle società che lo compongono.

La scelta di verificare i requisiti dimensionali a livello consolidato risponde alla struttura economica dei grandi operatori energetici, nei quali le diverse fasi della filiera sono frequentemente ripartite tra più società appartenenti al medesimo gruppo. Diversamente, il riferimento alla sola capogruppo su base individuale potrebbe non rappresentare adeguatamente l'effettiva dimensione economica né la natura dell'attività svolta dal complesso imprenditoriale.

Il **comma 4** definisce il *quantum* delle somme da versare anticipatamente. Nello specifico, si precisa che l'importo dovuto pari al **39 per cento** dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive, di cui agli articoli 27 e 27-ter del d.P.R. n. 600/1973, che sarebbero dovute nell'ipotesi in cui gli utili fossero corrisposti nel medesimo esercizio in cui è stata deliberata la relativa distribuzione. A tal fine, si tiene conto della **natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione** (principalmente i soci) e del **regime fiscale** ad essi **applicabile**.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che, in tal modo, la posizione tributaria del socio rimane invariata.

- **Regime delle ritenute sui dividendi deliberati dalle società di capitali**

Il regime delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili agli utili distribuiti dalle società di capitali e dagli altri soggetti passivi IRES è disciplinato dagli articoli 27 e 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973. Il trattamento fiscale dei

dividendi in capo al soggetto percettore è, invece, disciplinato dalle pertinenti disposizioni del TUIR.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, le disposizioni di cui ai citati articoli 27 e 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 sono abrogate e sostituite, rispettivamente, dagli articoli 55 d 57 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (c.d. “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”).

Nello specifico, l'**articolo 27** del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina il regime delle ritenute applicabili agli utili (e ai proventi assimilati), distinguendo in funzione della residenza e della natura del soggetto percettore.

Le società di capitali e dagli altri soggetti passivi IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del TUIR, operano, con obbligo di rivalsa, una **ritenuta del 26 per cento**, a titolo d'imposta, sugli utili in qualunque forma corrisposti a **persone fisiche residenti**, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, detenute fuori dall'esercizio d'impresa (**comma 1**).

Gli utili di fonte italiana corrisposti a soggetti non residenti, privi di una stabile organizzazione in Italia, sono in via generale assoggettati a una **ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento**, ferma restando l'applicazione delle eventuali **aliquote inferiori previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni**. È previsto inoltre un meccanismo di rimborso dell'imposta definitivamente pagata all'estero, nei limiti stabiliti dalla norma (**comma 3**).

Per i **fondi pensione UE/SEE** ammessi al regime agevolato, l'aliquota è stata elevata dall'11 per cento al **20 per cento** dal decreto legislativo n. 148 del 2026 (articolo 26), per gli utili corrisposti dalla relativa entrata in vigore. Restano inoltre previste specifiche ipotesi di esenzione per determinati OICR UE/SEE conformi ai requisiti della normativa europea.

Sugli utili corrisposti a **società ed enti soggetti a imposta sul reddito delle società residenti in Stati UE o SEE** (che consentono un adeguato scambio di informazioni) è applicata una **ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20 per cento**, purché gli utili non siano riferibili a una stabile organizzazione in Italia (**comma 3-ter**). Per effetto del decreto-legge n. 38 del 2026 (articolo 11), non si rendono applicabili i limiti introdotti dalla legge di bilancio 2026; pertanto, la ritenuta dell'1,20% non è quindi subordinata a una partecipazione minima del 5 per cento o a un valore fiscale minimo di 500.000 euro.

La disciplina dell'articolo 27 deve essere coordinata con le Convenzioni contro le doppie imposizioni, nonché con l'articolo 27-bis del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973 che recepisce il c.d. regime “madre-figlia” e può consentire, in presenza dei relativi requisiti, la totale esenzione dalla ritenuta sui dividendi distribuiti tra società UE.

I dividendi percepiti da altre società di capitali residenti rientrano nella determinazione del reddito imponibile, ai fini IRES, beneficiando ordinariamente dall'esclusione del 95 per cento (il 5 per cento è imponibile, ai sensi dell'articolo 89 del TUIR). I dividendi percepiti da società di persone residenti concorrono alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti (il restante 41,86 per cento è escluso da imposizione, ai sensi dell'articolo 59 del TUIR).

L'articolo 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina gli utili derivanti da **azioni e strumenti finanziari similari alle azioni immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.** In tali ipotesi, in luogo delle ritenute previste dall'articolo 27, commi 1, 3 e 3-ter, è applicata un'**imposta sostitutiva delle imposte sui redditi**, con le stesse aliquote e alle medesime condizioni stabilite dal medesimo articolo 27 (**comma 1**).

L'imposta sostitutiva è applicata dai **soggetti presso i quali i titoli sono depositati**, aderenti al sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a sistemi esteri di deposito accentrato collegati al sistema Monte Titoli (**comma 2**).

In base a tale meccanismo, gli intermediari accreditano, con separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva al **conto unico** istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996, con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percettori al momento del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili (**comma 3**).

L'articolo 27-ter disciplina, inoltre, l'applicazione delle **aliquote convenzionali** nei confronti dei soggetti non residenti (**comma 4**), le relative ipotesi di esclusione (**comma 5**), la disapplicazione dell'imposta sostitutiva in presenza dei requisiti del regime "madre-figlia" di cui all'articolo 27-bis (**comma 6**), gli obblighi di conservazione documentale (**comma 7**) e gli adempimenti degli intermediari non residenti e dei relativi rappresentanti fiscali (**commi 8 e 9**).

Il **comma 5** disciplina le eventuali vicende modificative della deliberazione di distribuzione degli utili per i quali sia stato anticipato il versamento delle relative ritenute e imposte sostitutive.

Più precisamente, la norma stabilisce che **non incidono sull'obbligo di versamento anticipato le successive modificazioni della data o della modalità di corresponsione** degli utili.

Diversamente, **incide** sull'obbligo di versamento anticipato l'**eventuale revoca, totale o parziale, della deliberazione** di distribuzione. In tal caso, viene riconosciuto un **credito immediatamente utilizzabile in compensazione**, ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per l'**importo corrispondente al versamento anticipato** riferibile agli **utili non più destinati alla distribuzione**. Per espressa previsione normativa, il credito può essere **utilizzato senza applicazione dei limiti annuali** previsti dalla legislazione vigente **o, in alternativa**, può essere **richiesto a rimborso** dal contribuente.

Si valuti l'opportunità di indicare i riferimenti normativi ai limiti annuali che non trovano applicazione per l'utilizzo del credito de quo.

Il **comma 6** stabilisce che il **termine e le modalità di effettuazione del versamento anticipato**. Nel dettaglio il versamento deve essere effettuato

entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (quindi con le **modalità telematiche** messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate – modello F24).

Il **comma 7** prevede che, a fronte del versamento anticipato, sia riconosciuto un **credito d'imposta utilizzabile**, a decorrere dal momento dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, **a scomputo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate**, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, **in relazione alla medesima distribuzione**.

Con specifico riferimento alle **imposte sostitutive** applicabili, ai sensi del citato articolo 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, sugli **utili** derivanti **da azioni in deposito accentrato** presso Monte Titoli S.p.A., si precisa che le società obbligate debbano **comunicare agli intermediari** - tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive - la **quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti**. Conseguentemente, gli intermediari utilizzeranno tale quota a scomputo delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva.

In tal modo, come precisato dalla stessa norma, la quota utilizzata dagli intermediari in diminuzione dei versamenti dovuti si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito d'imposta ivi riconosciuto.

Il **comma 8** precisa ulteriormente che il **provento** riconducibile al **credito d'imposta**:

- a) **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito (IRES);**
- b) **non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP;**
- c) **non rileva** ai fini del **rapporto di deducibilità degli interessi passivi** dal reddito d'impresa, di cui all'articolo 61 del TUIR (ossia, il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa - o che non vi concorrono in quanto esclusi - e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi);
- d) **non rileva** ai fini del **rapporto di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi**, diversi dagli interessi passivi, che si riferiscono indistintamente a ricavi e proventi computabili e a quelli non computabili nel reddito imponibile, di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR (ossia, il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa - o che non vi concorrono in quanto esclusi - e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi).

L'articolo 61 del TUIR reca la disciplina di deducibilità degli interessi passivi nell'ambito del reddito d'impresa dei soggetti IRPEF (imprenditori individuali e persone fisiche). Per i soggetti passivi IRES, invece, gli interessi passivi sono deducibili nei limiti degli interessi attivi (del medesimo esercizio e degli esercizi precedenti) e del c.d. "ROL fiscale" ai sensi dell'articolo 96 del TUIR.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, le disposizioni di cui agli articoli 61 e 96 del TUIR sono abrogate e sostituite, rispettivamente, delle disposizioni di cui agli articoli 72 e 105 del decreto legislativo n. 117 del 2026 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi).

Si valuti l'opportunità di richiamare la disciplina degli interessi passivi applicabile ai soggetti passivi IRES.

• **Compensazione fiscale dei crediti**

L'istituto della **compensazione fiscale** consiste nella possibilità di utilizzare i **crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali** a scomputo dei debiti tributari in scadenza, distinguendosi in due tipologie:

1) **compensazione c.d. "orizzontale"** (o "esterna"), per la compensazione di imposte di natura diversa (es. credito IVA con un debito IRES);

2) **compensazione c.d. "verticale"** (o "interna"), per la compensazione attuata all'interno della medesima tipologia di imposta (es. credito IRES con debito IRES).

La compensazione c.d. "**orizzontale**" è effettuata esclusivamente mediante modello F24, ai sensi dell'**articolo 17** (rubricato "Versamento unitario e compensazione") del **decreto legislativo n. 241 del 1997**.

Nello specifico, il citato articolo 17 stabilisce che i contribuenti eseguano **versamenti unitari delle imposte**, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali **con eventuale compensazione dei crediti**, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, **risultanti dalle dichiarazioni** e dalle denunce periodiche presentate. La compensazione, sempre secondo il citato articolo 17, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, **per importi superiori a 5.000 euro annui**, può essere effettuata a partire **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge.

Si rendono, inoltre, applicabili anche i seguenti **limiti e divieti** alla compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi:

1) **limite annuale** all'utilizzo in **compensazione dei crediti di imposta** e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale **pari**, a decorrere dal 1° gennaio 2022, **a 2 milioni di euro** (articolo 34 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo stabilito dall'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234);

2) **divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali**, fino a concorrenza **dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro**, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010).

L'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i **crediti d'imposta** da indicare nel **quadro RU della dichiarazione dei redditi**, in quanto **derivanti a agevolazioni concesse alle imprese**, possano essere utilizzati nel **limite annuale di 250 mila euro** (a seguito della deroga introdotta dalla presente disposizione **il limite annuale** di cui sopra non risulta applicabile alla disposizione in commento) e che l'**ammontare eccedente** debba essere **riportato in avanti anche oltre il limite temporale** eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive **e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo** a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Inoltre, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) e successive modifiche, sono stati introdotti **nuovi limiti alle compensazioni di crediti** nel modello F24, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovverosia:

- **il divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate, **di importo complessivo superiore a 50.000 euro** (con decorrenza dal 1° gennaio 2026, mentre dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 tale limite era pari a 100.000 euro), per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione (articolo 37, comma 49-*quiquies*, del decreto-legge n. 223 del 2006). Qualora tale disposizione non sia applicabile, resta ferma l'applicazione del sopracitato articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010;
- **l'estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate per presentare i modelli F24 contenenti **compensazioni**. Pertanto, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate riguarda tutte le compensazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17;
- l'introduzione di un termine iniziale per la compensazione dei crediti INPS e INAIL.

La compensazione c.d. "verticale" è effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Più precisamente, tale norma stabilisce che le **eccedenze di imposta risultanti da ciascuna dichiarazione fiscale** possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata (es., l'eccedenza a credito IRES risultante dalla relativa dichiarazione è utilizzabile a scomputo degli acconti dovuti per il successivo periodo d'imposta).

Anche per tale tipologia di compensazione fiscale, ancorché a “saldo zero”, si rende necessario utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 recanti compensazioni dei crediti d’imposta (si veda anche la [risoluzione n. 110/E del 2019](#)).

Infine, si ricorda che in attuazione della delega di riforma fiscale, gli articoli sopra richiamati sono sostituiti, a decorrere **dal 1° gennaio 2027**, dalle corrispondenti disposizioni contenute nel “**Testo unico in materia di versamenti e di riscossione**” di cui al [decreto legislativo n. 33 del 2025](#).

Il **comma 9** chiarisce che l’obbligo del versamento anticipato **non modifica la disciplina ordinaria** delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili ai sensi dei citati articoli 27 e 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973. In altre parole, tale obbligo non comporta alcuna modifica in termini di presupposto, misura delle aliquote e modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili.

In aggiunta, la norma precisa che, qualora al momento dell’effettiva corresponsione degli utili, la **quota delle ritenute e delle imposte sostitutive** risulti **eccedente rispetto al credito d’imposta**, di cui al comma 7, **l’eccedenza deve essere versata** nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.

Qualora **residui una quota del credito d’imposta** a seguito dell’utilizzo dello stesso a scomputo delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute, il successivo **comma 10** stabilisce che la **quota residua del credito** medesimo è **immediatamente utilizzabile in compensazione**, ai sensi articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Per espressa previsione normativa, il credito può essere **utilizzato senza applicazione dei limiti annuali** previsti dalla legislazione vigente **o, in alternativa**, può essere **richiesto a rimborso** dal contribuente.

Si valuti l’opportunità di indicare i riferimenti normativi ai limiti annuali che non trovano applicazione per l’utilizzo del credito de quo.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che il credito di cui al comma 7 è utilizzabile al momento dell’effettiva corresponsione degli utili cui l’anticipazione si riferisce.

Qualora le ritenute effettivamente dovute siano inferiori a quelle determinate in via anticipata, la differenza è immediatamente utilizzabile in compensazione ovvero rimborsabile su richiesta.

Qualora, invece, le ritenute effettive siano superiori, la differenza è versata secondo le ordinarie modalità.

Il **comma 11** introduce il medesimo **meccanismo straordinario di anticipazione** delle entrate tributarie riconducibili alle **ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici** nell’ambito del [decreto legislativo](#)

[n. 33 del 2025](#) (c.d. “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”) che entrerà in vigore a decorrere **dal 1° gennaio 2027**.

In particolare, nel decreto legislativo n. 33 del 2025 viene inserito il nuovo **articolo 55-bis** (rubricato “**Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico**”) che **ai commi da 1 a 10** ripropone – con gli opportuni richiami normativi alle disposizioni del nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, ed alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2025 – le disposizioni contenute ai **commi da 1 a 10** dell’articolo in commento.

Il **comma 12** precisa che l’onere sostenuto dalle società obbligate per il versamento anticipato **non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES), né ai fini dell’IRAP**.

Infine, il **comma 13** chiarisce che il versamento anticipato non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci. Conseguentemente, **non costituisce, ai fini fiscali, corresponsione anticipata degli utili**.

Pertanto, restano ferme le disposizioni ordinarie relative alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione.

Al fine di garantire una maggiore chiarezza normativa, si valuti l’opportunità di riprodurre anche il contenuto dei commi 12 e 13 nell’articolo 55-bis del decreto legislativo n.33 del 2025, che, dal 1° gennaio 2027, sostituirà i commi da 1 a 10 dell’articolo in commento.

Articolo 3, commi 1 e 2
(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 3, comma 1**, prevede l'incremento di 2,6 milioni di euro per il 2026 e di 25,4 milioni di euro per il 2027 delle risorse del FISPE. Il **comma 2** individua le **coperture finanziarie** degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25,4 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1, valutati in 105,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028.

Il **comma 1 incrementa** il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di **2,6 milioni di euro per il 2026** e di **25,4 milioni di euro per il 2027**.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004, il Fondo per interventi strutturali di politica economica è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze (cap. 3075) al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volto alla riduzione della pressione fiscale.

Il **comma 2** individua la **copertura finanziaria degli oneri** derivanti dall'incremento del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**, di cui al comma 1 dell'articolo in esame, e dalle disposizioni in materia di **accisa sul gasolio usato come carburante** (articolo 1, commi 1 e 2) nonché in materia di **autotrasporto** (articolo 1, comma 4).

In particolare, viene recata innanzitutto la quantificazione degli **oneri finanziari**, che vengono stimati in:

- **130,3 milioni** di euro per il **2026**, di cui 24,7 milioni previsti per la proroga del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto (art. 1, co. 4) e 2,6 per l'incremento della dotazione del FISPE (art. 3, co. 1), nonché 105,6 milioni di euro destinati alla riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti (art. 1, co. 1 e 2);
- **25,4 milioni** di euro per il **2027**, destinati all'incremento della dotazione del FISPE (art. 3, co. 1);
- **1,2 milioni** di euro per il **2028**, destinati alla riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti (art. 1, co. 1 e 2).

Per quanto attiene alle **coperture finanziarie** dei predetti oneri, il medesimo comma 2 vi provvede:

- per gli anni **2026** e **2027** mediante le **maggiori entrate** derivanti dall'**anticipazione del versamento** delle somme relative ad una quota pari al 39 per cento dell'ammontare delle **ritenute e delle imposte sostitutive relative agli utili deliberati da grandi gruppi energetici**, come previsto all'**articolo 2** del provvedimento in esame;

Con riferimento al solo 2026 la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame indica una stima di maggior gettito derivante dall'anzidetta anticipazione pari a 130,3 milioni, ottenuta considerando un ammontare di dividendi deliberati previsto nell'anno pari a 1.696 milioni di euro nonché la regolarità di distribuzione dei dividendi negli ultimi dieci anni delle principali imprese del settore energetico. Non viene altresì fornita alcuna stima del maggior gettito previsto per il 2027.

- per il **2028** mediante riduzione delle risorse stanziare nel medesimo **Fondo per interventi strutturali di politica economica**, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Articolo 3, commi 3-7
(Disposizioni di carattere fiscale)

L'articolo 3, commi da 3 a 7, stabilisce che **si qualificano**, in ogni caso, **ai fini fiscali (IRES)**, come **spese di rappresentanza** (anziché di pubblicità) i seguenti **investimenti sostenuti dai concessionari di giochi** pubblici per conto dello Stato: (i) **investimento annuale dello 0,2 per cento dei ricavi netti** (entro un importo **non superiore a 1 milione di euro per anno**) in **campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile**; (ii) **campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi** coerenti con l'esigenza di **promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico**.

Si stabilisce che **non sono deducibili, ai fini dell'imposta sui redditi (IRES) e dell'IRAP, le spese che remunerano una sponsorizzazione di giochi e scommesse vietata**.

Tali disposizioni si applicano alle **spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d'imposta 2026, per i soggetti solari)**.

Le relative **entrate tributarie sono accertate annualmente, con decreto del MEF, nonché destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)**.

L'articolo 3, comma 4, introduce una **norma di carattere speciale** rispetto ai criteri ordinari di **qualificazione delle spese di rappresentanza e di pubblicità** di cui all'articolo 108 del [d.P.R. n. 917 del 1986](#) (c.d. "Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR"), al fine di tener conto dell'evoluzione dei criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

La relazione illustrativa chiarisce che l'intervento tiene conto dell'evoluzione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza. Secondo l'orientamento tradizionalmente espresso dalla Corte di cassazione, costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono riconducibili alle spese di pubblicità o propaganda quelle relative a iniziative dirette, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi o servizi o, comunque, all'incremento delle vendite.

Il [decreto](#) del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008, adottato in attuazione dell'articolo 108 del TUIR, ha individuato, ai fini dell'inerenza delle spese di rappresentanza, anche il carattere della gratuità delle

erogazioni e la loro idoneità a generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa.

La più recente giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato che la gratuità non costituisce, di per sé, il criterio esclusivo di distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, rappresentando piuttosto uno degli elementi valutabili nell'ambito della complessiva qualificazione della spesa.

In particolare, la **Corte di cassazione**, con l'**ordinanza 13 settembre 2025, n. 25143**, ha ribadito che il **criterio discrezionale tra le due categorie** deve essere individuato negli **obiettivi immediatamente perseguiti attraverso l'esborso**: alla categoria delle **spese di pubblicità** sono riconducibili le **iniziative aventi una finalità promozionale** specificamente **incentrata sui prodotti o servizi e direttamente orientata** alla loro **vendita**, mentre costituiscono **spese di rappresentanza** le **iniziative rivolte** prevalentemente **alla promozione dell'impresa, della sua immagine e del suo prestigio**, anche quando dalle stesse possa **derivare indirettamente un incremento delle vendite**. Tale impostazione è stata ritenuta coerente anche con la nozione di pubblicità elaborata dalla giurisprudenza dell'Unione europea.

Nello specifico, inserendo il nuovo **comma 2-bis** nel citato articolo 108 del TUIR, stabilisce che **si qualificano**, in ogni caso, **come spese di rappresentanza** (anziché di pubblicità) gli **investimenti sostenuti dai concessionari di giochi** pubblici per conto dello Stato, ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del [decreto legislativo n. 41 del 2024](#), ovverosia:

- **l'investimento annuale** di una somma di denaro pari allo **0,2 per cento** dei suoi **ricavi netti** (entro un tetto massimo **non superiore a 1 milione** di euro **per anno**) in **campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile** su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della salute. Tale somma è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e, comunque, in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali del concessionario (**articolo 15, comma 2**, del decreto legislativo n. 41 del 2024);
- **le campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi** anche a fini sociali e comunque coerenti con l'esigenza di **promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico**, che il concessionario può sostenere, con oneri a proprio carico e con indicazione del proprio logo o marchio, ad ulteriore tutela e protezione dei giocatori più vulnerabili (**articolo 15, comma 3**, del decreto legislativo n. 41 del 2024).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 41 del 2024 (richiamato dalla nuova disposizione in commento), si definisce

“concessionario”: la persona giuridica di diritto privato che esercita pubbliche funzioni nelle attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico per conto dello Stato, avendone ottenuto un formale titolo concessorio a seguito di gara pubblica europea.

Tale qualificazione è finalizzata ad individuare il trattamento fiscale applicabile, ai sensi dell'articolo 108 del TUIR, a tali spese.

In tal modo, come chiarito nella relazione illustrativa, la nuova disposizione attribuisce una **qualificazione tributaria certa e uniforme** ai suddetti investimenti effettuati dai concessionari, sottraendone la qualificazione fiscale a una valutazione, caso per caso, della concreta finalità promozionale.

In particolare, la relazione illustrativa chiarisce che la *ratio* della disposizione del nuovo comma 2-bis è quella di qualificare espressamente come spese di rappresentanza gli investimenti previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 41 del 2024, quando sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, evitando che modalità differenti di realizzazione delle iniziative o la diversa intensità della componente promozionale possano determinare trattamenti tributari differenti.

Resta fermo, prosegue la relazione, che la suddetta qualificazione come spese di rappresentanza opera esclusivamente ai fini tributari e limitatamente agli investimenti e ai soggetti espressamente individuati dalla disposizione (concessionari ex articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 41 del 2024), senza incidere sulla qualificazione, ai fini della disciplina di settore, delle attività poste in essere dai concessionari. In altri termini, si esclude che la qualificazione automatica - quale spesa di rappresentanza - possa estendersi indistintamente a soggetti diversi che sostengano spese aventi natura o finalità analoghe.

Per rafforzare l'intento della nuova disposizione, la relazione illustrativa richiama l'allegato A alla delibera n. 200/26/CONS (recante “Atto integrativo delle linee guida per le campagne di comunicazione contro i disturbi da gioco d'azzardo” ad integrazione delle Linee guida della delibera AGCOM n. 132/19/CONS) che disciplina le campagne informative e le iniziative di comunicazione responsabile previste dall'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 41 del 2024, con la seguente duplice finalità:

1. favorire una comunicazione efficace nella prevenzione e nel contrasto dei disturbi da gioco d'azzardo;
2. impedire che la comunicazione sociale o di “pubblicità progresso” sia utilizzata per aggirare il divieto di pubblicità e sponsorizzazione stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018.

Il **comma 4** stabilisce che **non sono deducibili, ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP, le spese di cui all'articolo 9 del [decreto-legge n. 87 del 2018](#) sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie**

contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono:

- **comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo;**
- o**
- **servizi informativi di comparazione di quote o offerte.**

La relazione tecnica chiarisce che la disposizione di cui al comma 4 interviene sulle **ipotesi in cui il costo remunera una sponsorizzazione vietata** dall'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, rendendolo fiscalmente indeducibile, in coerenza con la disciplina dei costi da illecito e con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in tema di sanzioni e somme direttamente riconducibili alla violazione.

A tale riguardo, si ricorda che l'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 disciplina il divieto di pubblicità di giochi e scommesse.

In particolare, ai sensi del comma 1, è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Tale divieto è esteso, dal 1° gennaio 2019, anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo.

Invece, sono escluse dal divieto: (i) le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, (ii) le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del d.P.R. n. 430 del 2001, e (iii) i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Si valuti l'opportunità di inserire anche la disposizione di cui al comma 4 nell'ambito dell'articolo 108 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Il comma 5 ripropone le medesime disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 nell'ambito del [decreto legislativo n. 117 del 2026](#) (c.d. "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi") che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 (con conseguente abrogazione delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 917 del 1986).

In particolare, nell'**articolo 117** del citato decreto legislativo n. 117 del 2026 vengono **inseriti i nuovi commi 2-bis e 2-ter** che ripropongono, rispettivamente, il contenuto dei commi 3 (**qualificazione come spese di rappresentanza degli investimenti sostenuti dai concessionari di giochi**)

e 4 (**indeducibilità, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, delle spese che remunerano una sponsorizzazione vietata**) del presente articolo.

Il **comma 6** individua la **decorrenza** delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5. Nello specifico le nuove disposizioni **si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo** a quello in corso **al 31 dicembre 2025 (periodo d'imposta 2026, per i soggetti solari).**

Infine, il **comma 7** prevede una **disposizione di carattere procedurale** secondo la quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con **decreto da adottarsi con cadenza annuale, accerta le maggiori entrate** derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui commi da 3 a 5.

Per espressa previsione normativa, le maggiori entrate così accertate sono **destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica**, di cui all'articolo 10, comma 5, del [decreto-legge n. 282 del 2004](#).

Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica".

A tale riguardo, la relazione tecnica chiarisce che dal punto di vista finanziario, non essendo disponibili dati circa la consistenza di tali costi, alla disposizione si ascrivono effetti finanziari prudenzialmente non stimati. Le eventuali maggiori entrate accertate ai sensi del comma 7 saranno destinate all'incremento dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

• *Deducibilità delle spese di rappresentanza*

L'**articolo 108** del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) disciplina il trattamento fiscale, ai fini IRES, delle spese relative a più esercizi.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, le disposizioni di cui al citato articolo 108 del d.P.R. n. 917 del 1986 sono abrogate e sostituite dalle corrispondenti disposizioni di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 117 del 2026 (c.d. "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi").

L'attuale formulazione dell'articolo 108 del TUIR è riferita alle spese relative a più esercizi (comma 1) e alle spese di rappresentanza (comma 2).

Invero, le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (principio di derivazione rafforzata dal bilancio).

Le **spese di rappresentanza**, invece, sono **deducibili nel periodo di imposta di sostenimento** se rispondenti ai **requisiti di inerenza** stabiliti con [decreto](#) del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008 (carattere della gratuità delle erogazioni e la loro idoneità a generare, anche potenzialmente, benefici

economici per l'impresa), anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, nonché **entro un plafond di deducibilità** commisurato ai **ricavi e proventi della gestione caratteristica** risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

Il plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza è pari:

- all'**1,5 per cento dei ricavi e proventi fino a 10 milioni** di euro;
- allo **0,6 per cento dei ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni** di euro;
- allo **0,4 per cento dei ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni** di euro.

In ogni caso, sono deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. Le spese di rappresentanza sono altresì deducibili qualora i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili ex articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (come carte di debito, di credito e prepagate).

Nella disciplina previgente alle modifiche apportate all'articolo 108, commi 1 e 2, del TUIR, dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 244 del 2016 (conseguente alle modifiche operate sul piano civilistico e contabile, in materia di capitalizzazione degli oneri pluriennali), vi era una disposizione *ad hoc* per le spese di pubblicità al primo periodo del comma 2 dell'articolo 108 (secondo cui "Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi").

La qualificazione fiscale di determinate spese (in particolare le spese di sponsorizzazione) come spese di pubblicità ovvero come spese di rappresentanza forma oggetto di ampio dibattito (dottrinale e giurisprudenziale, nonché di prassi dell'Agenzia delle entrate).

Lo stesso articolo 108, comma 4-bis, del TUIR, riconosce al contribuente la possibilità di interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000, in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.

Secondo l'interpretazione prevalente in dottrina, le spese di sponsorizzazione sono assoggettate alla medesima disciplina fiscale delle spese di pubblicità e propaganda (di cui alla previgente formulazione dell'articolo 108, comma 2, primo periodo, TUIR). Pertanto, in base alla nuova formulazione, si applicano i principi generali del TUIR: ossia di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR (applicabile ai soggetti IAS/IFRS ed ai soggetti OIC diversi dalla micro-imprese che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata) e quelli generali di cui all'articolo 109 del TUIR (previa imputazione a conto economico ed inerenza, nonché per i soggetti diversi da quelli in derivazione rafforzata gli ulteriori requisiti di competenza, certezza e oggettiva determinabilità).

Con specifico riferimento alle spese di sponsorizzazione, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tali spese sono integralmente deducibili, come spese di pubblicità, se ricorrono le seguenti condizioni e fermi restando i requisiti generali di cui ai citati articoli 83 e 109 del TUIR ([risoluzione n. 57/E del 2010](#)):

- i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- a fronte dell'erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.

Infatti, come la pubblicità, le sponsorizzazioni si basano su un contratto sinallagmatico in cui lo sponsor eroga una somma e il soggetto sponsorizzato si obbliga a pubblicizzare il marchio, il prodotto o l'attività dello sponsor; tuttavia, a differenza della pubblicità classica, la promozione avviene in via indiretta, attraverso l'attività del soggetto sponsorizzato (una squadra sportiva, un artista, un'associazione).

In tal senso, in una recente [Circolare](#) (n. 15/E del 2025), l'Agenzia delle entrate ha precisato che “l'obbligo di sostenere la spesa mediante mezzi di pagamento tracciabile non si applica alle spese di pubblicità e di sponsorizzazione, in quanto tali spese non rientrano nella categoria delle spese di rappresentanza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008”.

Articolo 4 ***(Entrata in vigore)***

■ L'**articolo 4** disciplina l'entrata in vigore.

In particolare, si prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ovvero il 27 agosto 2026.